

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANZINI, GUZZETTI, BOMPIANI, BOGGIO,
SPITELLA, PULLI, TANI, ZANGARA, PERUGINI, CAPPUZZO, IANNI,
DI LEMBO e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1989

Utilizzazione del personale scolastico presso associazioni professionali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, riguardante lo stato giuridico del personale scolastico, prevede la possibilità per il Ministro della pubblica istruzione di «disporre comandi annuali... presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennalmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto».

Con la legge n. 270 del 20 maggio 1982, modificata dalla legge 7 marzo 1986, n. 66,

oltre a stabilire il limite di mille comandi fra tutti gli ordini e gradi di scuola, veniva definita la finalità dell'istituto del comando (che, deve consentire l'utilizzazione «per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione») e si determinava la durata massima del comando in un triennio continuativo, successivamente portato a sei anni, e comunque per non più di nove anni per tutto il corso della carriera.

È da notare che detti comandi «possono essere disposti soltanto nei riguardi del perso-

nale che abbia conseguito la conferma in ruolo» e che «il periodo trascorso in posizione di comando... è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola».

Tra i fruitori della normativa ricordata sono le associazioni professionali degli insegnanti, di natura non sindacale, e le istituzioni cooperative dalle stesse promosse fra soci e non soci, senza finalità di lucro, per il raggiungimento delle finalità istituzionali delle associazioni medesime. Orbene, spesso accade che il termine di possibile durata del comando, così come risulta stabilito dall'articolo 14 della legge n. 270 del 1982, evidentemente ispirato alla giusta preoccupazione di non protrarre, oltre un certo limite, l'interruzione dell'attività didattica da parte dell'insegnante comandato, risulti nella pratica contrastante con le esigenze di una razionale utilizzazione, anche oltre il limite fissato dalla norma, di competenze che - soprattutto nel campo dell'organizzazione, della ricerca, dell'aggiornamento - si sono venute formando, con vantaggio del servizio che si intende rendere alla scuola.

Il presente disegno di legge intende innovare l'attuale normativa nel senso che, limitatamente ai comandi presso le associazioni

professionali o gli enti cooperativi dalle stesse costituiti, e restando salvo il criterio del rinnovo annuale su domanda e nel limite stabilito dei mille comandi fissati dalla legge n. 270 del 1982, sia consentita la concessione del comando per un numero illimitato di anni in deroga ai limiti fissati dalla normativa vigente.

Viene inoltre previsto che, dopo il terzo anno di utilizzazione, il comando perda la titolarità della sede, salva la precedenza nell'assegnazione di una nuova sede qualora egli interrompa l'utilizzazione in posizione di comando. Ciò eviterebbe gravi difficoltà amministrative e organizzative che, allo stato attuale, alimentano ulteriormente forme di precariato che si vogliono evitare. Il posto lasciato disponibile dal titolare verrebbe infatti assegnato stabilmente ad altro insegnante o dirigente.

Il provvedimento non comporta oneri di spesa in quanto resta immutato il contingente stabilito dalla legge n. 270 del 1982.

Esso corrisponde ad una esigenza particolarmente avvertita fra le associazioni professionali e contribuisce a rendere più significativo l'istituto del comando sulla base di una più adeguata valutazione del ruolo positivo svolto dalle associazioni professionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'utilizzazione di personale docente, direttivo ed ispettivo, disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso associazioni professionali di insegnanti o presso enti cooperativi promossi dalle stesse associazioni per il conseguimento dei fini statutari delle medesime, non è soggetta ai limiti di tempo stabiliti con legge 6 marzo 1986, n. 66.

2. Il personale di cui al comma 1, alla scadenza del terzo anno di utilizzazione, cessa dalla titolarità della sede e della cattedra. In caso di interruzione o di cessazione dello stato di utilizzazione ha diritto a una nuova assegnazione di sede, con precedenza assoluta per le scuole e le cattedre o per i circoli e istituti dello stesso comune e della stessa provincia in cui prestava la sua attività prima della utilizzazione. Tale diritto è riconosciuto per un numero di anni pari alla durata della utilizzazione.

3. La normativa di cui ai commi 1 e 2 si applica anche a coloro che risultano utilizzati nel corso dell'anno scolastico 1988-1989.